



CONFINDUSTRIA

# Decreto-legge Coesione

*Memoria per l'audizione*

Maggio 2024

## Premessa e valutazioni generali

Il 30 aprile 2024 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge n. 60, che reca “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione” (c.d. DL Coesione).

Per un quadro e una valutazione completa, il DL va letto tenendo presente:

- l’obiettivo della  **riforma 1.9.1 del PNRR**, che prevede un intervento normativo volto ad accelerare l’attuazione e a incrementare l’efficienza della politica di coesione europea per il periodo 2021-2027;
- il cd. **DL Sud** (DL 19 settembre 2023, n. 124), che già recava, tra le altre, disposizioni in materia di coesione e rilancio del Mezzogiorno e che aveva inciso su due capitoli rilevanti in questo ambito: il Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) e la ZES Unica.

Il nuovo provvedimento, quindi, intende attuare la riforma prevista nel PNRR (a seguito della rimodulazione di fine 2023), muovendosi nella cornice tracciata dal DL Sud.

Il decreto si muove su tre direttrici principali: *i*) misure per attuare la riforma della politica di coesione, *ii*) interventi per lo sviluppo, *iii*) e per il lavoro.

Con riferimento alla riforma della **politica di coesione**, introduce misure volte a migliorare l’efficienza della spesa e aumentare la coerenza di impiego tra le varie fonti di finanziamento disponibili, per addivenire a un quadro complessivo in cui tutte le risorse della coesione - europee o nazionali - e del PNRR, vengano utilizzate in maniera sinergica, velocizzandone e migliorandone l’attuazione.

Lo scopo della riforma e il suo disegno complessivo sono condivisibili.

Infatti, agire sull’efficienza e l’efficacia della spesa rappresenta la condizione per creare un contesto favorevole allo sviluppo del Paese e, in particolare, del Mezzogiorno.

Al tempo stesso, emergono alcune criticità nella concreta declinazione delle misure.

*In primis*, la totale assenza di previsioni volte a preservare il ruolo proattivo del partenariato economico e sociale in tutti i livelli di *governance* toccati dalla riforma.

Vi sono poi criticità legate all’attuazione delle nuove misure e all’insufficiente rafforzamento della capacità amministrativa che essa richiede.

Il **sostegno allo sviluppo competitivo** del sistema produttivo, specie nel Mezzogiorno, è trasversale a più misure e concerne diversi fronti: dalla dotazione infrastrutturale (con la revisione della disciplina del fondo perequativo, ora specificatamente dedicato al Sud) al potenziamento dell’attività di ricerca e innovazione, fino al recupero dei siti industriali, nei comuni superiori a 5.000 abitanti del Sud con il finanziamento di investimenti in Fonti Rinnovabili.

Accanto a tali misure, il Mezzogiorno è oggetto di una serie di bonus per le assunzioni a tempo indeterminato, atti a favorire l’inserimento nel mercato del lavoro di specifiche categorie di soggetti, come giovani, donne e disoccupati di lunga durata.

Questi interventi sul **lavoro** stimolano la riflessione sulla misura Decontribuzione Sud, al centro del dibattito pubblico nelle scorse settimane.

Infatti, si tratta di una delle principali misure di sostegno all’economia meridionale introdotta negli ultimi anni, che scadrà a giugno in assenza di un’autorizzazione *ad hoc* della

Commissione europea - e nonostante la norma istitutiva ne avesse previsto la validità fino al 2029. Rispetto ad essa, le nuove agevolazioni hanno un impatto limitato, poiché trovano applicazione solo per le nuove assunzioni e non anche per il personale già in forze presso le imprese.

Al contrario, Decontribuzione Sud si configura come un aiuto volto al recupero dei divari di competitività che trovano origine non solo nel funzionamento del mercato del lavoro al Sud, ma anche in fattori strutturali, incluso il gap infrastrutturale.

Pur nella consapevolezza della cessazione dei due Quadri temporanei che le hanno assicurato fino a oggi copertura rispetto alla disciplina sugli aiuti di Stato, occorre considerare la legittima aspettativa alla continuità della Decontribuzione maturata dalle imprese al Sud. In particolare, l'interruzione a metà anno rappresenterebbe un pessimo segnale rispetto alle esigenze di programmazione delle imprese stesse che, facendo affidamento sulla norma nazionale hanno considerato nei propri bilanci costi del personale inferiori per l'intero 2024.

Pertanto, sarebbe quantomeno opportuno estendere la misura fino al termine dell'anno.

In ogni caso, si segnala che la politica dei bonus per il lavoro non appare del tutto idonea alle esigenze delle imprese. Le risorse disponibili andrebbero impiegate per interventi strutturali sul costo del lavoro, che possano avere effetti nell'immediato, ma soprattutto stimolare nel lungo periodo la competitività delle imprese stesse.

Di seguito, le principali osservazioni nel merito dei vari capitoli d'intervento.

## **A) RIFORMA DELLA POLITICA DI COESIONE EUROPEA**

Come accennato, con riferimento alla **riforma della politica di coesione europea**, l'obiettivo è di realizzare un quadro complessivo in cui tutte le risorse della coesione - europee o nazionali - e del PNRR vengano utilizzate in maniera sinergica, per velocizzarne e migliorarne l'attuazione, evitando sovrapposizioni e ritardi, anche grazie al coinvolgimento di attori come la Cabina di Regia FSC<sup>1</sup>, cui il DL attribuisce nuove funzioni legate ai fondi strutturali europei (cd. fondi SIE).

Riguardo a questi ultimi, il provvedimento si applica alle azioni dei programmi del ciclo 2021-2027 che ricadono in determinati **settori strategici**: risorse idriche; infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente; rifiuti; ricerca e innovazione; trasporti e mobilità sostenibile; energia; sostegno allo sviluppo e all'attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.

La scelta di tali settori contribuisce ad attuare gli strumenti di pianificazione richiesti dalle cosiddette "condizioni abilitanti", definite dal regolamento europeo sulla politica di coesione 2021-2027. In particolare, il DL intende fornire un contributo alla transizione ecologica del Paese, in quanto il *framework* regolatorio europeo e nazionale impone all'Italia il

---

<sup>1</sup> Di cui all'art.1, comma 703 lettera c) della legge 23 dicembre 201 n 190. La Cabina di Regia è stata poi istituita dal DPCM del 25 Febbraio 2016.

raggiungimento di numerosi obiettivi nell'ambito dei settori individuati dal DL come strategici. Inoltre, tali settori contribuiranno agli obiettivi della Strategia sulla mobilità sostenibile e intelligente, alla riduzione dei divari infrastrutturali e allo sviluppo delle imprese.

Nel perimetro dei settori, il DL promuove una selezione degli **interventi prioritari**, anche per rafforzare il coordinamento con quelli finanziati dal PNRR e dal FSC, e prevede che essi siano identificati dal codice unico di progetto e corredati da un cronoprogramma procedurale e finanziario, per il cui rispetto sono previste premialità o azioni correttive in caso di inerzia.

### **Lo scopo della riforma è condivisibile.**

Infatti, migliorare l'efficienza della spesa e aumentare la coerenza di impiego tra le varie fonti di finanziamento disponibili è senz'altro cruciale per rafforzare le azioni volte a creare un contesto favorevole allo sviluppo socioeconomico di tutto il Paese e, in particolare, del Mezzogiorno.

Inoltre, l'identificazione dei settori strategici, che sono quelli di **principale interesse del sistema delle imprese**, è da considerarsi **positiva** in quanto intende agire sull'efficacia della spesa, valorizzando l'attuazione degli interventi prioritari e urgenti per lo sviluppo e la sostenibilità dei territori. L'introduzione, poi, di una tabella di marcia stringente, sul modello PNRR, può contribuire a responsabilizzare le Amministrazioni titolari dei programmi verso un'attuazione efficace.

Tuttavia, nella declinazione degli interventi emergono **alcune rilevanti criticità**.

La più significativa riguarda il **mancato coinvolgimento del partenariato**, sia a livello centrale che a livello di singolo programma regionale o nazionale.

A livello centrale, la composizione della Cabina di Regia, di cui all'art. 3 del DL, viene integrata con le Amministrazioni titolari dei programmi, ma non con i membri del partenariato economico e sociale, privandoli così di una prerogativa, quella della partecipazione all'attuazione della politica di coesione europea, prevista dagli stessi Regolamenti UE (v. *infra*). Sarebbe opportuno prevedere una modifica in tal senso, che includa i partner socioeconomici tra i componenti della Cabina di Regia.

Si segnala, peraltro, che sarà proprio la Cabina di Regia a definire le priorità e gli orientamenti nazionali della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (da finanziare con il concorso dei programmi della politica di coesione europea 2021-2027), introdotta dal Regolamento UE cd. STEP (di seguito, Regolamento STEP).

Rispetto a questo processo, la partecipazione delle rappresentanze economiche sarebbe fondamentale per garantire coerenza tra i reali bisogni del sistema delle imprese e le priorità identificate dalla Cabina come base degli interventi agevolativi.

Con riferimento ai singoli programmi nazionali e regionali, invece, l'art. 4 prevede che la selezione degli interventi prioritari venga effettuata dalle Amministrazioni titolari dei programmi. Se da un lato l'articolato prevede criteri di selezione per tali azioni, dall'altro non è prevista la modalità con cui queste saranno individuate e gli attori che saranno coinvolti.

Si ritiene che questo passaggio dovrebbe svolgersi nell'ambito del Comitato di Sorveglianza del programma nazionale o regionale di riferimento, per garantire un adeguato - e formalizzato - coinvolgimento del partenariato.

Sul punto, inoltre, si segnala che il mancato coinvolgimento del partenariato - sia a livello centrale che di programma - in questa delicata fase attuativa è in aperta contraddizione con quanto previsto dalla normativa europea (sia dal Regolamento UE 240/2014 recante il “Codice europeo di condotta per il partenariato”, che dal Regolamento 2021/1060 recante “Disposizioni comuni”), che prevede che i partner abbiano un ruolo attivo in tutte le fasi della programmazione, dalla definizione o la selezione delle priorità e dei relativi obiettivi specifici, alla preparazione, attuazione e valutazione dei programmi.

Vi sono poi delle criticità relative all'**attuazione** in senso stretto.

Con riferimento alla selezione degli interventi prioritari, sarebbe opportuno prevedere, per le Amministrazioni titolari di programmi che avevano inizialmente dedicato poche risorse ai settori identificati dal decreto come “strategici”, la possibilità di operare delle riprogrammazioni per includere quanti più interventi possibile tra i “prioritari” e rispondere così in maniera più efficace allo scopo della riforma, senza perdere le relative premialità.

Con riferimento al Regolamento STEP, invece, la centralizzazione della definizione delle priorità in Cabina di Regia appare problematica. Non solo per il già citato problema del coinvolgimento del partenariato, ma anche per la declinazione delle priorità che saranno individuate sui singoli programmi.

Assegnare alla Cabina di Regia la definizione delle priorità della piattaforma a livello nazionale, infatti, limita fortemente l'autonomia delle Regioni nel gestire le opportunità offerte dal programma. Da un lato, si corre il rischio che le peculiarità di alcuni territori non vengano valorizzate, mentre sarebbe opportuno un forte collegamento con esse, anche con le singole Strategie di Specializzazione Intelligente (S3). Dall'altro, in assenza di risorse aggiuntive, le Regioni che hanno già impegnato la maggior parte delle risorse 2021-2027 rischiano di non riuscire a operare riprogrammazioni attinenti alle indicazioni della Cabina di Regia.

La previsione, poi, di destinare 300 milioni di euro del PN “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale” a programmi di investimento ricadenti nell'ambito del Regolamento STEP è positiva. Lo strumento individuato è quello dei contratti di sviluppo con un taglio di progetti inferiore (da 5 a 20 milioni di euro) per favorire anche quelli di minore dimensione. Purtroppo, il regolamento Step, se da un lato amplia le agevolazioni per le grandi imprese negli ambiti della ricerca, non risolve i limiti imposti dalle regole degli aiuti di Stato per gli investimenti produttivi e che rendono di fatto difficile, se non impossibile, agevolare le grandi imprese nel Centro Nord. Al fine di rendere davvero effettivo l'impulso del combinato utilizzo del regolamento Step e della sinergia tra fondi, sarebbe opportuno lavorare rapidamente per definire un regime temporaneo nell'ambito delle regole per gli aiuti di Stato che permetta di superare questi ostacoli, per rendere le azioni del programma Step più efficaci su tutto il territorio nazionale.

Da un punto di vista **procedurale**, il decreto prevede che ogni intervento debba essere corredato dal codice unico di progetto e da un cronoprogramma procedurale e finanziario.

Con riferimento all'obbligo di identificazione dei progetti con il Codice Unico di Progetto (CUP), resta da capire come questa previsione sia compatibile con una recente semplificazione intervenuta col DL n.13 del febbraio 2023 (DL PNRR), che prevede che l'obbligo di assegnazione del CUP non si applichi alle fatture emesse nell'ambito delle procedure di assegnazione di incentivi che, nel rispetto delle relative norme istitutive o della

disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile, ammettono il sostenimento delle spese anteriormente all'atto di concessione.

Su un diverso versante, il DL non affronta in modo convincente il tema della **capacità amministrativa**. Se da un lato è apprezzabile che, per gli interventi prioritari, vi sia una chiara indicazione delle tempistiche da rispettare, dall'altro la previsione che impone alle Amministrazioni titolari dei programmi l'invio al Dipartimento della coesione (Ministero per il Sud) di relazioni semestrali per la verifica dei cronoprogrammi rappresenta un ulteriore onere a carico di strutture già alle prese col rispetto degli obblighi di rendicontazione e attuazione derivanti da PNRR, Accordi per la Coesione e Fondi SIE.

A tal fine, sono sì previste misure di supporto, che includono l'autorizzazione ad assunzioni, ma si tratta di interventi che non appaiono adeguati alle necessità delle amministrazioni. Il decreto prevede infatti la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con scadenza non oltre il 31 dicembre 2026, che rischiano di non essere attrattivi per le professionalità necessarie al rafforzamento delle PA (territoriali *in primis*).

Venendo ad aspetti più specifici, con riferimento all'utilizzo del **Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)**, il DL prevede che, nelle more della stipula (tra Governo e Regioni) degli Accordi per la Coesione, possa essere disposta un'assegnazione di risorse - a valere su quelle indicate dalla delibera CIPESS n. 25 del 2023 - alle Regioni che ancora non abbiano sottoscritto l'Accordo, per il finanziamento di interventi con determinate caratteristiche di complessità o urgenza. L'obiettivo della previsione è di permettere anche alle Regioni che ancora non abbiano siglato l'Accordo (a oggi, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia) di accedere alle risorse necessarie per accelerare la spesa su interventi prioritari.

Sempre con riferimento all'utilizzo del FSC, il DL prevede poi che la dotazione aggiuntiva delle risorse del FSC pari a 50 milioni - prevista dall'art 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - possa essere utilizzata a copertura del cofinanziamento regionale dei programmi cofinanziati dal FESR e dal FSE+, senza vincoli di riparto tra i programmi. Non si forniscono ulteriori dettagli sul metodo di utilizzo di queste risorse, ma preme segnalare che, in termini di principio, la deroga al vincolo di riparto delle risorse FSC tra programmi rischia di compromettere il rispetto del vincolo di allocazione territoriale (80% al Sud 20% al Nord) e pertanto appare discutibile.

## **B) MISURE PER LO SVILUPPO**

Le misure per lo sviluppo, che coinvolgono in particolar modo il Mezzogiorno, previste dal DL fanno costante riferimento alla coerenza col Piano Strategico triennale sulla ZES Unica (il cui termine di adozione viene fissato, dal DL stesso, al 31 luglio 2024).

Risulta pertanto essenziale che tale Piano definisca non solo il perimetro degli insediamenti/investimenti produttivi per i quali l'Autorizzazione unica dello Sportello ZES andrà attivata, ma anche le priorità settoriali su cui impostare un disegno di politica industriale e le filiere da rafforzare o da sviluppare, valorizzando le specificità territoriali. Confindustria è coinvolta nel fornire il proprio contributo alla costruzione del Piano, attraverso la partecipazione ai tavoli attivati presso la relativa Struttura di Missione, e auspica che ciò rappresenti un buon viatico per centrare l'obiettivo appena richiamato.

In coerenza con le indicazioni provenienti dal Piano Strategico devono andare anche le scelte allocative del Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno, previsto all'art. 11 del DL e destinato alla progettazione e alla realizzazione di interventi nelle regioni meridionali. Occorre al contempo segnalare che si tratta della ridenominazione di un Fondo già esistente, che negli anni recenti aveva visto un forte definanziamento. Migliorare le dotazioni infrastrutturali del Paese in generale, e del Mezzogiorno in particolare, deve costituire una sfida decisiva per il prossimo ciclo di programmazione dei fondi strutturali dell'Unione Europea, come sancito nell'Accordo di Partenariato.

Inoltre, lo stesso articolo 11 eleva al 40% la quota delle risorse ordinarie in conto capitale che le amministrazioni centrali dello Stato devono destinare agli interventi da realizzare nelle regioni del Mezzogiorno, sostituendo la previgente quota del 34% (inizialmente stabilita in proporzione alla popolazione di riferimento<sup>2</sup>).

La previsione è positiva perché aumenta la dotazione delle risorse per le aree più svantaggiate del Paese e, in un'ottica di coerenza, si allinea con quanto previsto dalla normativa per l'allocazione delle risorse territorializzabili del PNRR. Questa clausola dovrebbe però essere accompagnata da adeguate misure di monitoraggio e controllo, anche in un'ottica di trasparenza.

L'estensione del credito d'imposta agli investimenti realizzati nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), limitatamente alle zone del Centro-Nord contemplate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, è un passo per la valorizzazione di tale strumento, anche se la previsione di uno stanziamento per il solo 2024 implica un orizzonte temporale del credito troppo limitato, specie per una misura che riguarda piani di investimento pluriennali. Va poi segnalata la criticità relativa all'esclusione, nell'accesso alla misura agevolativa, delle imprese localizzate nelle ZLS che ricomprendono zone portuali e retroportuali con scali situati in Regioni differenti. L'auspicio è di un correttivo che rimuova una esclusione che appare discriminante nei confronti delle imprese insediate nei relativi territori.

Per il potenziamento dell'attività di ricerca è prevista la definizione di un Piano di azione, denominato "RicercaSud-Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027", che dovrebbe rappresentare una cornice strutturale e di coordinamento tra diverse risorse, afferenti a più piani e programmi, su tutti il PN RIC 21-27. Andranno finanziati in questo modo interventi coerenti con i nuovi obiettivi introdotti ai sensi del Regolamento STEP. Si sottolinea, anche in questo caso, l'importanza di procedere alla definizione dei contenuti in tempi rapidi e con il supporto del partenariato economico e sociale. Al contempo, l'auspicio è che la politica di coesione, in tema di ricerca, possa assumere un ruolo di sperimentazione e di indirizzo, sostenendo la domanda pubblica di prodotti e servizi innovativi.

### **C) MISURE PER IL LAVORO**

Il tema del lavoro rappresenta, negli obiettivi del Governo, l'altro capitolo portante del provvedimento. In particolare, il DL introduce una serie di incentivi alle nuove iniziative

---

<sup>2</sup> La cd. "clausola del 34%" era prevista dal decreto-legge n. 243 del 2016, convertito nella legge n. 18/2017.

imprenditoriali e all'assunzione di giovani e donne, differenziati in funzione della matrice territoriale (Sud o Centro-Nord) dei beneficiari.

Le misure intervengono lungo tre direttrici:

- 1) **occupazione**, si introducono disposizioni volte a *i)* incentivare l'avvio di progetti di autoimprenditorialità nel Centro-Nord e nel Mezzogiorno, *ii)* sostenere l'occupazione nelle ZES; *iii)* favorire l'assunzione di giovani e donne;
- 2) **politiche attive** e sostegno all'inclusione sociale e lavorativa;
- 3) prevenzione e contrasto del **lavoro irregolare** negli appalti pubblici e privati.

Al fine di incentivare nuove attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali nel Centro-Nord e nel Mezzogiorno sono previste due misure, denominate Autoimpiego centro-Nord Italia e Resto al Sud 2.0. Nella misura Resto al Sud 2.0 le iniziative economiche agevolate devono essere localizzate nella ZES Unica. Al riguardo, si segnala che, nelle bozze del DL, l'applicazione della misura era estesa alle attività localizzate non solo nel Mezzogiorno ma anche nelle aree del cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Marche e Umbria) e nelle isole minori marine, lagunari e lacustri del Centro-Nord. Tuttavia, la formulazione finale della norma presenta un difetto di coordinamento interno: gli incentivi previsti risultano riferiti espressamente anche ai territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016; si tratta di un profilo da attenzionare in vista della conversione in legge del provvedimento.

Sempre con riferimento al Mezzogiorno e in chiave di **sostegno dell'occupazione**, il decreto-legge riconosce ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumono, in una sede o unità produttiva ubicata nella ZES Unica, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (nel limite massimo di 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e nei limiti della spesa autorizzata). L'esonero contributivo è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e l'assunzione deve riguardare soggetti che, alla data del contratto, hanno compiuto 35 anni e sono disoccupati da almeno 24 mesi.

Al riguardo, le condizioni di accesso all'agevolazione appaiono troppo restrittive e tali da indebolire l'efficacia della misura. In particolare, occorrerebbe ampliare la platea delle imprese che possono accedere al beneficio, intervenendo sul requisito dimensionale, che potrebbe essere innalzato almeno fino a 250 dipendenti. Infatti, una classe dimensionale eccessivamente ristretta potrebbe pregiudicare il principale obiettivo della norma, consistente nel favorire lo sviluppo occupazionale della ZES Unica.

Al contempo, la riduzione da 24 mesi a 12 mesi della durata del periodo di disoccupazione rilevante ai fini dell'accesso al beneficio favorirebbe una maggiore qualificazione della platea dei lavoratori destinatari dell'agevolazione.

Più in generale, e come detto in premessa, occorre evidenziare che, rispetto alla principale misura per il sostegno al lavoro al Sud introdotta negli ultimi anni, vale a dire la cd. Decontribuzione Sud - che scadrà a giugno, in assenza di un'autorizzazione *ad hoc* da parte della Commissione Europea - le nuove agevolazioni trovano applicazione solo alle nuove assunzioni e non anche al personale già in forze presso le imprese.



Le condizioni e i vincoli delle nuove misure le caratterizzano come fortemente limitate rispetto alla portata di **Decontribuzione Sud**, che si configura, invece, come una misura volta al recupero dei divari di competitività, i quali, a loro volta, riguardano non solo il funzionamento del mercato del lavoro nel Mezzogiorno, ma anche tutta una serie di ulteriori fattori strutturali, incluso il gap infrastrutturale. Non a caso, negli ultimi anni e in concomitanza con l'esplicarsi dei suoi effetti, le imprese meridionali hanno saputo reggere il passo della competizione e i confortanti dati sul tasso di crescita del valore aggiunto e sul parziale recupero del divario ne sono una prima testimonianza tangibile.

Inoltre, quanto agli effetti, stando ai dati INPS 2023, la misura ha incentivato circa 3,2 milioni di rapporti di lavoro (il 63% a tempo indeterminato), coinvolgendo circa 2,9 milioni di lavoratori. Guardando poi all'effetto dell'incentivo sulle sole nuove assunzioni e variazioni contrattuali intercorse (al Sud 1,4 milioni di variazioni nel 2023), emerge come il 70% (un milione circa) sia concentrato in tre regioni, cioè Campania, Puglia e Sicilia.

Nonostante la cessazione dei due Quadri temporanei, che le hanno finora assicurato copertura rispetto alla disciplina europea sugli aiuti di Stato, non si può non sottolineare l'aspettativa alla continuità della stessa maturata dalle imprese del Mezzogiorno, in considerazione del fatto che la norma istitutiva di Decontribuzione Sud ne prevedeva la validità fino al 2029.

Peraltro, il venir meno a metà d'anno rappresenterebbe un pessimo segnale rispetto a basilari esigenze di certezza del diritto e, in particolare, di programmazione delle imprese, che potrebbero aver considerato nei loro bilanci un costo del personale inferiore per l'intero 2024.

A fronte delle recenti dichiarazioni del Governo, con cui è stata esplicitata l'intenzione di negoziare con la Commissione europea nuove modalità possibili di applicazione della misura, in coerenza con la disciplina europea, è quanto mai auspicabile, in questa fase, avere delle informazioni chiare e definitive da parte del Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR circa l'esito del confronto.

In ogni caso, per ovviare agli effetti negativi dell'interruzione dell'agevolazione a metà d'anno, sarebbe quantomeno opportuno estendere la misura fino al termine del 2024.